PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE DI CIRCOLAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E VELOCIPEDI A MOTORE

Art. 5

L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1949 il provento delle tasse di circolazione e' versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. In relazione a tale versamento, con decreto del ministro per il tesoro sara' quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari a quattro decimi dell'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sara' ripartito a favore delle Province, per meta' in proporzione della superficie e per l'altra meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia".

Versione in vigore dal 3 febbraio 1949, non più in vigore dal 13 febbraio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore
Estremi	Legge 17 gennaio 1949, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-materia-di-tasse-di-circolazione-sugli-autoveicoli/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it